

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

## *Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista*

(approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

### **Sommario**

Art. 1 - <i>Formazione professionale continua</i>	2
Art. 2 - <i>Periodo di formazione</i>	3
Art. 3 - <i>Programmi di formazione professionale continua</i>	4
Art. 4 - <i>Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali</i>	5
Art. 5 - <i>Attuazione dei programmi approvati</i>	6
Art. 6 - <i>Assolvimento dell'obbligo del dottore commercialista e vigilanza degli Ordini</i>	7
Art. 7 - <i>Inosservanza dell'obbligo formativo e azione sanzionatoria degli Ordini</i>	8
Art. 8 - <i>Coordinamento e vigilanza del Consiglio Nazionale</i>	9

---

## **Art. 1**

### ***Formazione professionale continua***

1. La formazione professionale continua è attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista.
2. Essa si realizza mediante la partecipazione ad eventi formativi di cui all'art. 3 del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista, eventi il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione – anche informatiche – degli eventi medesimi.
3. La formazione professionale continua non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuali che sono il presupposto per l'esercizio dell'attività professionale, pur se non originano acquisizione di crediti formativi professionali (CFP).
4. La formazione continua è obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi professionali tenuti dagli Ordini.

**Art. 2**

***Periodo di formazione***

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo periodo decorre dal 1° gennaio 2003 e termina il 31 dicembre 2005.
2. L'anno formativo coincide con quello solare: decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, la verifica degli Ordini avviene con cadenza annuale ed è svolta secondo le modalità stabilite dagli Ordini medesimi.

### **Art. 3**

#### ***Programmi di formazione professionale continua***

1. Gli Ordini predispongono, anche di concerto tra loro ed in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il programma degli eventi formativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi medesimi. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli previsti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
2. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato ed i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.
3. I programmi vanno riferiti preferibilmente all'intero anno formativo e, comunque, devono riguardare periodi non inferiori al trimestre, salvo il disposto dell'art. 4, comma 4, delle presenti Norme.
4. I programmi devono contenere ed indicare:
  - a) la tipologia degli eventi formativi;
  - b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell' Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
  - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
  - d) le date previste di svolgimento degli eventi;
  - e) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.
5. Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui alla lettera A dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi (ordinamento, deontologia, tariffe e previdenza) onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), delle presenti Norme.

**Art. 4*****Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali***

1. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali (CFP) ai singoli eventi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:

- a) tipologia dell'evento formativo;
- b) durata effettiva dell'evento;
- c) argomenti trattati.

L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento ed orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.

2. L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi. A tal fine gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta. I crediti formativi professionali sono riconosciuti dagli Ordini tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.

3. Agli eventi previsti dall'art. 3, comma 1, del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista i crediti formativi professionali vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

<b>Tabella di attribuzione dei CFP agli eventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), del Regolamento FPC</b>		
<b><i>EVENTI PARTICOLARI</i></b>	<b><i>Crediti attribuiti</i></b>	<b><i>Limiti massimi</i></b>
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	<b>1 ora = 3 crediti</b>	<b>max 15</b>
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti	<b>1 ora = 3 crediti</b>	<b>max 15</b>
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	<b>10 crediti</b>	<b>max 10</b>
Docenze annuali di ruolo presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	<b>4 crediti</b>	<b>max 4</b>
Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini	<b>1 riunione = 1 credito</b>	<b>max 10</b>
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni di studio degli organismi internazionali ai quali il Consiglio Nazionale partecipa	<b>1 riunione = 2 crediti</b>	<b>max 10</b>
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	<b>5 crediti</b>	<b>max 5</b>
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	<b>1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna</b>	<b>max 10</b>

4. Per eccezionali motivi, l'approvazione degli eventi e l'attribuzione dei crediti formativi possono essere effettuate dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purché l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di approvazione.

## **Art. 5**

### ***Attuazione dei programmi approvati***

1. Ciascun Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6 del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista, realizza – anche di concerto con altri Ordini – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da esso tenuto.
2. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni e/o società cui l'Ordine partecipa) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti universitari, enti ed imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). In questo caso, il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli eventi ed opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale del dottore commercialista, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

## Art. 6

### *Assolvimento dell'obbligo del dottore commercialista e vigilanza degli Ordini*

1. Il dottore commercialista iscritto nell'albo è tenuto a:
  - a) acquisire 30 crediti formativi annuali, con un minimo di 20 crediti annuali e di 90 crediti nell'arco del triennio. Dei 30 crediti annuali, almeno 3 devono derivare dalla partecipazione ad eventi formativi aventi ad oggetto gli argomenti di cui alla lettera A dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi (ordinamento, deontologia, tariffe, previdenza);
  - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta;
  - c) esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. L'Ordine regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi e stabilisce come e quando richiederne l'esibizione al dottore commercialista. Valuta inoltre la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi che abbiano assolto l'obbligo formativo.
3. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, il dottore commercialista può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine ed approvati dal Consiglio Nazionale.
4. In particolari casi di forza maggiore, l'iscritto nell'albo può essere esentato dall'adempiere l'obbligo formativo per l'anno solare in cui l'impedimento si verifica, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo. Possono configurarsi quali motivi di impedimento i seguenti casi:
  - a) interruzione dell'attività professionale per un periodo superiore a sei mesi originata da maternità, servizio militare e civile, grave malattia ed infortunio, assenza dall'Italia;
  - b) altri casi di documentato impedimento.
5. Può inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo lo stato di avanzata età dell'iscritto.

## **Art. 7**

### ***Inosservanza dell'obbligo formativo e azione sanzionatoria degli Ordini***

1. L'inosservanza dell'obbligo formativo è da interpretarsi quale "mancanza" del dottore commercialista nell'esercizio della professione. Ne deriva l'avvio dell'azione disciplinare da parte degli Ordini tendente ad accertare le motivazioni che hanno originato il comportamento inosservante dell'obbligo formativo. L'esercizio di tale azione è conseguente all'applicazione dell'art. 35 dell'Ordinamento professionale che stabilisce l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dottore commercialista *"che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale"*. Dalla doverosa indagine esperita dall'Ordine deriva la decisione dello stesso sull'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale.

## **Art. 8**

### ***Coordinamento e vigilanza del Consiglio Nazionale***

1. Coordinamento e vigilanza del Consiglio Nazionale sono finalizzati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con lo svolgimento della formazione professionale continua e cioè: assicurare e garantire che il dottore commercialista iscritto nell'albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale.
2. Il coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia diffusione dei programmi tra tutti i dottori commercialisti iscritti negli albi, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da pregio nella trattazione degli eventi formativi.
3. Inserita nella più generale attribuzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini:
  - a) formino ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi periodici contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti negli albi di conseguire 30 crediti formativi annuali;
  - b) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate nel comma 1 del presente articolo;
  - c) accertino l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da parte degli iscritti negli albi.

\*\*\*\*\*